

Generali Italia S.p.A.

GENERALI SEI IN UFFICIO

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'Ufficio
Mod. SU05/01

Contraente RADIOLOGIA FIUMICINO S. R. L.

Polizza N. 361050968



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

PARTE COMUNE

I. DEFINIZIONI

Ai seguenti termini il significato sotto qui precisato:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il presente contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Franchigia	Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Indennizzo/ Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Scoperto	Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	Generali Italia S.p.A.
Apparecchiature elettroniche	Apparecchiature elettroniche, quali computer in genere e relative periferiche, fotocopiatrici, apparecchiature telefoniche e router, impianti citofonici, strumenti professionali pertinenti l'attività esercitata che abbiano componenti elettroniche, apparecchiature mediche ed elettromedicali nonché ogni altra apparecchiatura professionale normalmente utilizzata per lo svolgimento dell'attività di studi ed uffici. Sono compresi i supporti informatici residenti, escluso quanto indicato alle voci "Archivi informatici" e "Programmi in licenza d'uso".
Apparecchiature portatili o ad impiego mobile	Apparecchiature e strumenti professionali pertinenti l'attività esercitata e fiscalmente a carico dell'attività assicurata che, per loro natura e costruzione, possono essere usati in luogo diverso rispetto all'ubicazione indicata in polizza, quali ad esempio telefoni cellulari, tablet e personal computer portatili.
Archivi informatici	Dati e Programmi di utente per Apparecchiature elettroniche memorizzati su Supporti di dati.
Armadi forti	Armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;- <i>movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo;</i>- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;- peso minimo 100 kg.

Attrezzatura ed arredamento	<p>Il contenuto dei locali dell'ufficio, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mobilio, arredamento, apparecchi elettrici ed elettrodomestici; - collezioni e raccolte, quadri ed oggetti d'arte; - materiale di cancelleria, materiali di consumo, supporti informatici; <p>nonché quant'altro normalmente pertinente all'attività svolta compreso quanto indicato alla voce "Apparecchiature elettroniche".</p> <p>Se i locali sono in affitto, sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti; - impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento; - ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme, <p>aggiunti dall'Assicurato locatario.</p> <p><i>È escluso quanto indicato alle voci "Documenti", "Archivi informatici", "Programmi in licenza d'uso" e "Valori" i veicoli soggetti a immatricolazione e l'eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing.</i></p> <p><i>Sono altresì esclusi eventuali merci oggetto di vendita e campionari.</i></p>
Cane pericoloso	<p>Cane appartenente alle seguenti razze o incroci: American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estrella, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tosa inu.</p>
Casseforti	<p>Mobili aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate; - movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo; - serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale; - peso minimo 100 kg, fatta eccezione per le casseforti murate.
Centrale di Telesorveglianza	<p>Organizzazione permanentemente dotata di personale cui vengono trasmesse tutte le segnalazioni relative ad uno o più sistemi di rivelazione ed in grado di provvedere alla gestione degli allarmi. Non si considera come centrale di sorveglianza la mera presenza di una organizzazione interna all'impresa che si occupi della sicurezza dell'immobile.</p>
Contratto di assistenza tecnica	<p>Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.</p>
Copie di sicurezza	<p>Copie di Archivi informatici memorizzati su supporti di dati, su carta, su microfilm e simili conservate in edificio separato, prodotte con frequenza minima quindicinale, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazione di copiatura.</p>
Dati	<p>Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.</p>
Documenti	<p>Documenti, registri contabili e fiscali, registri in genere, documenti d'archivio, disegni, progetti, stampati, pratiche ed in genere quanto costituisce l'archivio dello studio, <i>esclusi gli "Archivi informatici"</i>.</p>
Esplosione	<p>Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.</p>

Fabbricato	<p>L'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi, ed opere di fondazione o interrato nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, ma esclusi: parchi, alberi e strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Sono compresi i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme.</p> <p>Sono inoltre compresi: gli affreschi, le statue e le decorazioni non aventi valore artistico; le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; le recinzioni nonché le quote delle parti di immobile ed impianti costituenti proprietà comune.</p> <p><i>È escluso quanto indicato alla voce "Attrezzatura ed arredamento".</i></p>
Fissi ed infissi	<p>Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi).</p>
Furto	<p>Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.</p>
Gioielli e preziosi	<p>Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, ecc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso con valore di mercato superiore ad euro 4.000,00.</p>
Implosione	<p>Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.</p>
Incendio	<p>Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.</p>
Incombustibili	<p>Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).</p>
Partita	<p>Insieme dei beni assicurati con un unico capitale.</p>
Porta blindata	<p>Porta omologata a norma UNI almeno di classe 1 di resistenza all'effrazione, oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza circa la parte mobile e la parte fissa od infissa nel muro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - battente costruito per l'intera superficie con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm, rivestito o meno esternamente con legno o altro materiale; - telaio e controtelaio costruiti con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm, il tutto formante una struttura robustamente ancorata al muro; - almeno due rostri fissi antiscardinamento; - serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci). <p>È consentita la presenza di uno spioncino grandangolare.</p> <p>Sono consentite altresì luci di superficie non maggiore di 100 cm² per singola luce, purché protette da pannelli costituiti da tre o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 27 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 27 mm.</p>
Programmi utente	<p>Sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dalle Apparecchiature elettroniche - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.</p>

Programmi in licenza d'uso	Sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dalle Apparecchiature elettroniche - che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per fini e periodo di tempo – limitato (uso temporaneo) o illimitato (uso permanente) – specificati nel contratto stesso.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Scippo	Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio.
Solaio	Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, <i>escluse pavimentazioni e soffittature</i> .
Supporto di dati	Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso di memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle Apparecchiature elettroniche.
Tetto	Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Vetri stratificati di sicurezza	Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm in base alla norma EN 12600.

2. CONDIZIONI GENERALI

Art. 2.1 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);

- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

() si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.*

*(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.*

Art. 2.2 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 2.3 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 2.4 - Dichiarazioni del Contraente - Comunicazioni del Contraente alla Società

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.

Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tutte le comunicazioni del Contraente alla Società devono essere fatte mediante lettera raccomandata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

Art. 2.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di trenta giorni. Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente nel caso in cui stipuli il contratto in qualità di Consumatore (art. 3 del Codice del Consumo).

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

Trascorso il preavviso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società (tranne il caso di polizza regolabile) rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 2.6 - Indicizzazione

Ad ogni scadenza annuale, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

L'entità dell'adeguamento si determina ponendo a raffronto l'indice mensile pubblicato dall'ISTAT relativo al terzo mese antecedente la data di scadenza del premio e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno precedente. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato verrà fatto riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo.

In ogni caso qualora dal raffronto degli indici risultasse un incremento inferiore al 2% si adotterà per adeguamento quest'ultimo valore.

A tale adeguamento non sono soggetti i massimali previsti per le prestazioni della Sezione Assistenza nonché il relativo premio.

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare in futuro all'adeguamento – che per altro si applicherà per almeno quattro volte - inviando raccomandata all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante, inserendo in polizza, tra i CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI, il codice A343.

Si precisa che non sono soggetti ad adeguamento le franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale, nonché i massimali previsti per le prestazioni della Sezione eventuale Assistenza.

Art. 2.7 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.9 Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

3. CODICI ATTIVITÀ

Relativamente alla Sezione Elettronica ed alla Sezione Responsabilità Civile, la categoria tariffaria è rappresentata, per ogni CODICE ATTIVITÀ dal numero riportato nella relativa colonna.

Sono ammesse e pertanto assicurate in ciascuna di tali Sezioni anche attività appartenenti a codici diversi da quella dichiarata in polizza purché ascrivibili a categorie tariffarie uguali o inferiori.

Relativamente alle Sezioni Incendio, Furto, Tutela legale, Assistenza e RC-Garanzia proprietà fabbricato il CODICE ATTIVITÀ ha solo valore a fini statistici.

CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	CATEGORIA TARIFFARIA	
		SEZIONE ELETTRONICA	SEZIONE RC GARANZIA CONDUZIONE
010	Agenzie di viaggio e degli operatori turistici	1	1
020	Agenzie di mediazione immobiliare e gestione di beni immobili, investigative, pratiche automobilistiche, nautiche, amministrative	1	1
030	Agenzie di stampa, spettacolo e pubblicità	1	1
040	Studi legali e notarili	1	1
050	Studi di consulenza fiscale e del lavoro, contabilità, tenuta dei libri contabili	1	1
060	Studi di architettura, ingegneria, disegno e progettazione	1	1
070	Altri studi di consulenza professionale non finanziaria non compresi nelle altre voci dell'elenco	1	1
080	Uffici in genere, anche aperti al pubblico	1	1
090	Ambulatori medici e odontoiatrici, veterinari	2	2
100	Ambulatori radiologici e di diagnostica, laboratori di analisi cliniche	2	2
110	Sedi di associazioni politiche, sindacali e religiose, sedi di ONLUS e di altri enti di carattere privato (senza attività di lavorazione o di commercio e somministrazione di alimenti o bevande)	1	1
120	Istituti e studi di fisioterapia, estetica e palestre	1	NON ASSICURABILE

SEZIONE INCENDIO

1. - COSE ASSICURATE

Art. 1.1

Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite:

“Fabbricato”, relativamente ai locali adibiti all’attività indicata in polizza e sue dipendenze, anche staccate situate negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato, sito nell’ubicazione indicata in polizza.

Qualora sia indicata in polizza la somma assicurata relativa alla condizione particolare “Rischio locativo” sono esclusi dalla partita “Fabbricato” i locali tenuti in locazione dal Contraente.

“Attrezzatura ed arredamento”, contenuti nei citati locali, occupati dal Contraente e siti nell’ubicazione indicata in polizza, e nelle citate dipendenze, con il limite di indennizzo di euro 15.000,00 per ciascun quadro od oggetto d’arte.

Sono compresi i beni personali di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti.

Se in polizza, tra i “codici di clausole speciali”, viene indicato il codice **MV01**, a deroga di quanto riportato nella definizione “Attrezzatura ed arredamento” sono compresi in questa partita le merci oggetto di vendita e i campionari.

Sono inoltre compresi in garanzia, se assicurati “Attrezzature ed arredamento”, anche in eccedenza alla somma assicurata:

“Valori”, contenuti nell’ambito dei citati locali, fino ad un limite pari al 15% della somma assicurata con la partita “Attrezzature ed arredamento” e con i seguenti ulteriori limiti di indennizzo:

- euro 15.000,00 per valori posti in armadi forti e casseforti;
- euro 6.000,00 per valori comunque riposti;

“Documenti”, contenuti nei citati locali e delle relative dipendenze, fino ad un limite pari al 10% della somma assicurata con la partita “Attrezzatura ed arredamento” con il massimo di euro 6.000,00.

Se in polizza, tra i “codici di clausole speciali”, viene indicato il codice **D030**, i limiti di indennizzo percentuali previsti per i “Valori” e per i “Documenti” si intendono elevati al 30% ed i relativi massimi assoluti si intendono triplicati.

*Se in polizza, tra i “codici di clausole speciali”, viene indicato il codice **A077**, sono esclusi dalla partita “Attrezzatura ed arredamento” i beni in leasing.*

Valore di ricostruzione e rimpiazzo

L’assicurazione è prestata:

- per il **“Fabbricato”**, in base **al suo costo di ricostruzione a nuovo**, escluso soltanto il valore dell’area;
- per il **“Attrezzatura ed arredamento”**, in base **al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti**;
- per i **“Documenti”**, in base **al costo di riparazione o di ricostruzione** comprensivo dell’eventuale ricostituzione dei dati, a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile;
- per i **“Valori”**, a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.

2. RISCHI ASSICURATI

Art. 2.1 - Danni materiali e diretti

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- a) **incendio, esplosione, implosione e scoppio** (vedi Art. 4.1);
- b) **vento e grandine** (vedi Art. 4.2), **sovraccarico di neve sui tetti**, (vedi Art. 4.3), **fulmine esclusi i danni elettrici ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici**;
- d) **persone che prendano parte a eventi sociopolitici**, intendendosi per tali: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi (vedi Art. 4.5);
- c) **caduta di aeromobili, manufatti aeronautici e veicoli spaziali, onda sonica; urto di veicoli stradali, rovina ascensori e montacarichi** (vedi Art. 4.4);
- e) **scariche, correnti ed altri fenomeni elettrici** alle macchine ed impianti che rientrino nella definizione di "Fabbricato" (vedi Art. 4.6);
- f) **rottura accidentale di lastre e specchi** (vedi Art. 4.7);
- g) **fumo, gas o vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato (o del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui), purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini; (vedi Art. 4.8);
- h) **fuoriuscita di acqua** a seguito di **rottura accidentale, traboccamento o rigurgito degli impianti**; se assicurata la partita "Fabbricato", sono comprese le spese di **ricerca e riparazione** della rottura o dell'occlusione che ha causato la fuoriuscita di acqua condotta (vedi Art. 4.9).

La Società, se assicurata la partita "Fabbricato", rimborsa inoltre le spese di:

- i) **ricerca e riparazione** in caso di **dispersione di gas** (vedi Art. 4.10).

Art. 2.2 - Altre garanzie

Modifiche costruttive al Fabbricato

La Società rimborsa, fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo relativo al fabbricato calcolato a termini di polizza, le **maggiori spese** sostenute **per la riparazione o la ricostruzione del fabbricato** secondo **caratteristiche costruttive diverse** da quelle che aveva al momento del sinistro, qualora l'Autorità lo imponga, in quanto tali caratteristiche non sono ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato stesso.

Maggiori spese

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa, complessivamente fino alla concorrenza di euro 20.000,00 per sinistro o, se ne risulta un importo maggiore, fino alla concorrenza del 15% del danno indennizzabile con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro, le **maggiori spese** sostenute per:

- **demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro;
- **rimuovere, depositare e ricollocare** le cose contenute nei locali danneggiati, **occupati** dal Contraente, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali stessi, se assicurata la partita "Attrezzatura ed arredamento";
- **l'affitto di altri locali** ove continuare a svolgere l'attività per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro. La garanzia è operante sino ad un massimo di euro 150,00 giornaliero e per un massimo di 100 giorni. *Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;*
- **la partecipazione a corsi di aggiornamento** dei dipendenti, quando tali corsi si rendano necessari a seguito dell'adozione di nuove apparecchiature elettroniche e nuovi programmi in licenza d'uso adottati in sostituzione di quelli distrutti, se assicurata la partita "Attrezzatura ed arredamento".

Perdita pigioni

La Società indennizza, se il fabbricato assicurato è di proprietà del Contraente e da questi locato, i danni derivanti dalla perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno.

Tale garanzia è operante fino alla concorrenza di 1/15 della somma assicurata per il fabbricato. *Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.*

Art. 2.3 - Indennizzo a Primo Rischio Assoluto fino a 1.000 euro

Nel caso in cui sia operante il disposto dell'art. 2.6 "Indicizzazione" delle Condizioni Generali della Parte Comune – pertanto in polizza non è riportato tra i codici di clausole speciali il codice A343 - per i sinistri di importo inferiore al 5% della somma assicurata per ciascuna partita colpita da sinistro e con il massimo complessivo di euro 1.000,00, non si farà luogo all'applicazione del disposto del primo comma dell'art. 5.7 "Assicurazione parziale" e quindi l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto". Nell'effettuare la valutazione del sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali franchigie o scoperti previsti in contratto.

Art. 2.4 - Somme dovute a terzi nei casi di responsabilità del Contraente

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza causato da incendio, esplosione e scoppio, si obbliga a tenere indenne il Contraente delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese – quale **civilmente responsabile** ai sensi di legge per:

- a) **danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione - Rischio locativo** (vedi Art. 4.13.);
- b) **danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi - Ricorso Terzi** (vedi Art. 4.14.).

3. ESCLUSIONI

Art. 3.1

Sono esclusi i danni:

- a) *verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;*
- b) *verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;*
- c) *verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- d) *di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- e) *conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti in polizza;*
- f) *determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato.*

4. CONDIZIONI PARTICOLARI CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Art 4.1 – Incendio, esplosione, implosione, scoppio

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosione e scoppio.

Sono compresi:

- i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- i danni da esplosione e scoppio verificatisi all'esterno del fabbricato; se l'evento è causato da ordigni esplosivi il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di euro 150,00;
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita;
- i danni causati da fumo, gas o vapori sviluppatasi a seguito di incendio (o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione) che abbia colpito le cose assicurate o enti posti nell'ambito di 20 metri da esse.

In caso di implosione o scoppio, sono esclusi i danni alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato tale evento qualora questo sia stato determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Per i danni verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di euro 150,00;
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ogni partita.

Art 4.2 – Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da vento e cose da esso trascinate e grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su un pluralità di enti, assicurati o meno.

Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all'interno del fabbricato purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Sono esclusi i danni:

- *subiti da serramenti, vetrate, lucernari, tende, insegne, antenne, camini, pannelli solari a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; cancelli, recinti e simili installazioni esterne, enti all'aperto, fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;*
- *causati da stillicidio o umidità, frane e cedimenti del terreno, sovraccarico di neve (assicurati all'Art. 4.3.), gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.*

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di euro 150,00;
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ogni partita.

Se in polizza, tra i "codici di clausole speciali", viene indicato il **codice FR01**, la Società, a parziale deroga di quanto sopra previsto, risponde fino ad un massimale di euro 5.000,00 per singolo sinistro, dei danni causati ai pannelli solari ed inoltre dei danni causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari. *Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di euro 250,00.*

Art 4.3 – Sovraccarico di neve sui tetti

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate conseguenti sia a crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti sia i danni di bagnatura verificatisi all'interno del fabbricato purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate da tale crollo.

Sono esclusi i danni:

- *da gelo, valanghe o slavine;*
- *verificatisi in fabbricati in stato di abbandono o in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;*
- *a tegole ed impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante;*
- *previsti alla successiva estensione di garanzia codice SN01.*

Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichi la loro stabilità, *restando esclusi comunque quelli subiti dalle strutture in legno.*

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di euro 150,00;*
- *sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ogni partita.*

La garanzia di cui al presente articolo decorre dalla ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto.

Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Se viene richiamato in polizza il codice **SN01**, la Società a parziale deroga di quanto sopra previsto, risponde fino alla concorrenza del massimale di euro 5.000,00 per sinistro, dei danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve:

- di crollo ai serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato;

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di euro 300,00.

Rimangono comunque esclusi i danni subiti da tende, insegne e simili installazione esterne, fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggiali, balconi, terrazze.

Art 4.4 – Caduta di aeromobili, onda sonora, urto veicoli, rovina ascensori

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate, esclusi i danni da esplosione e scoppio di ordigni;
- onda sonora, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
- rovina ascensori e montacarichi, a seguito di rottura di congegni, se assicurato il Fabbricato.

Art 4.5 – Eventi sociopolitici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi diversi da incendio, esplosione, implosione e scoppio quando tali danni siano stati arrecati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi i danni:

- *di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;*
- *verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;*
- *avvenuti in occasione di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi.*

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di euro 150,00;*
- *sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ogni partita.*

Art. 4.6 - Fenomeno elettrico al Fabbricato

Se assicurata la partita "Fabbricato", la Società indennizza i danni materiali e diretti a macchine fisse ed impianti fissi che rientrino nella definizione di "Fabbricato" da scariche, correnti od altri fenomeni elettrici di origine esterna.

Sono esclusi i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi mobili elettrici.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di uno scoperto del 10% con minimo di euro 150,00 per ogni sinistro;*
- sino alla concorrenza di euro 10.000,00 per periodo di assicurazione.*

Art 4.7 - Rottura di lastre e specchi

La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione di lastre e specchi di vetro con altri nuovi o equivalenti per caratteristiche – compresi i costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto - la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali.

Sono esclusi i danni derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle lastre o sui mobili, infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate.

Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente condizione particolare le scheggiature e le rigature.

La Società risponde inoltre, nell'ambito del limite sottoriportato, anche di eventuali danni causati alle altre cose assicurate dalla rottura delle lastre e degli specchi.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di euro 150,00;*
- *sino alla concorrenza di euro 2.000,00 per periodo di assicurazione, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Tale importo si intende elevato ad euro 5.000,00 se in polizza, tra i "codici di clausole speciali", viene indicato il **codice LA05**.*

Art 4.8 – Fumo, gas o vapori

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo, gas o vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato (o del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui), purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini.

Art 4.9 - Acqua condotta

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di:

a) rottura accidentale o traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento che rientrino nelle definizioni di "Fabbricato";

b) rigurgito delle fognature;

sempre che tali impianti siano relativi al fabbricato assicurato e/o contenente le cose assicurate, al maggior immobile di cui forma eventualmente parte o a fabbricati contigui.

Sono inoltre compresi i danni causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di:

c) rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento che rientrino nella definizione di "Attrezzatura ed arredamento".

Sono esclusi:

- *i danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;*
- *i danni derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;*
- *i danni conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture;*
- *interrate o installate all'esterno del fabbricato;*

- *installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.*

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di euro 200,00;*
- *limitatamente ai danni di cui alla precedente lettera c), sino alla concorrenza di euro 1.500,00 per periodo di assicurazione.*

Se assicurata la partita "Fabbricato" - in caso di sinistro che abbia dato luogo ad un danno materiale e diretto indennizzabile a termini della presente condizione particolare - la Società inoltre rimborsa le spese di riparazione o la sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) la cui rottura od occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, nonché quelle strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino di parti del fabbricato. *Sono escluse le spese derivanti da occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.*

Per ogni sinistro il rimborso delle spese verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di euro 200,00;*
- *sino alla concorrenza di euro 2.000,00 o, se ne risulta un importo maggiore, del 5‰ (5 per mille) della somma assicurata alla partita "Fabbricato", per periodo di assicurazione. Se in polizza, tra i "codici di clausole speciali", viene indicato il codice **SR01**, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di euro 4.000,00 o, se ne risulta un importo maggiore, del 5‰ (5 per mille) della somma assicurata alla partita "Fabbricato", per periodo di assicurazione.*

Se in polizza, tra i "codici di clausole speciali", viene indicato il codice **SR99**, ad integrazione di quanto sopra previsto, la Società rimborsa le spese di riparazione o la sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato la cui rottura od occlusione abbia dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta anche in assenza di danni materiali e diretti alle cose assicurate. Sono inoltre rimborsate le eventuali spese, strettamente connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del fabbricato.

Sono escluse le spese derivanti da:

- *infiltrazione di acqua piovana;*
- *occlusione di fognature o rigurgito delle stesse;*
- *i danni conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture;*
- *interrate o installate all'esterno del fabbricato;*
- *installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.*

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di euro 500,00 per ogni sinistro;*
- *sino alla concorrenza di euro 2.000,00 per periodo di assicurazione.*

Art 4.10 - Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas

Se assicurata la partita "Fabbricato", la Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, rimborsa:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato per effettuare le riparazioni e le sostituzioni di cui al precedente comma.

Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle sopraelencate, necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di euro 200,00;
- sino alla concorrenza di euro 2.000,00 o, se ne risulta un importo maggiore, del 5‰ (5 per mille) della somma assicurata alla partita "Fabbricato", per periodo di assicurazione. Se in polizza, tra i "codici di clausole speciali", viene indicato il codice **SR01**, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di euro 4.000,00 o, se ne risulta un importo maggiore, del 5‰ (5 per mille) della somma assicurata alla partita "Fabbricato", per periodo di assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI SE RICHIAMATO IL RELATIVO CODICE

Art. 4.11 – Codice FE02 – Fenomeno elettrico ad Attrezzatura ed Arredamento (escluse le Apparecchiature elettroniche)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - escluse le apparecchiature elettroniche - da scariche, correnti od altri fenomeni elettrici di origine esterna.

Sono esclusi i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi mobili elettrici.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di uno scoperto del 10% con minimo di euro 150,00 per ogni sinistro;
- sino alla concorrenza di euro 2.500,00 per periodo di assicurazione. Tale importo si intende elevato ad euro 5.000,00 se in polizza viene indicato il codice **FE05** tra i "codici di clausole speciali" ovvero ad euro 10.000,00 se viene indicato il codice **FE10**.

Art. 4.12 – Codice PE01 - Rimborso maggiori spese per perdite d'acqua

In caso di sinistro previsto all'Art. 4.9 che abbia dato luogo ad un danno indennizzabile a termini di tale condizione, la Società rimborsa il maggiore importo fatturato dall'Azienda erogatrice del servizio idrico, dovuto a un maggior consumo dell'acqua erogata.

L'importo dovuto dalla Società viene corrisposto a condizione che il consumo, risultante nella fattura di pagamento emessa dall'Azienda erogatrice del servizio idrico, conseguente a un maggior consumo dell'acqua erogata dovuto a perdite occulte, risulti superiore alla media storica dei consumi addebitati delle due annualità precedenti riproporzionata al periodo di fatturazione (trimestre, semestre ecc.) entro il quale si è verificato l'evento dannoso, maggiorata del 50%.

Se l'utenza è stata attivata da meno di due anni si farà riferimento alla media storica dei consumi inerente al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza. In caso di prima fattura la media storica dei consumi corrisponderà al doppio del minimo contrattuale impegnato.

L'entità dell'importo viene calcolato applicando, al maggior consumo così calcolato, le tariffe vigenti al momento del sinistro per tipologia di servizio.

Per perdita occulta si intende la dispersione avvenuta in una parte dell'impianto interrata, murata o comunque non visibile esternamente in modo diretto.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di euro 500,00.

Dal pagamento verranno detratti eventuali rimborsi ricevuti da polizze stipulate a copertura con l'Azienda erogatrice del servizio idrico od eventuali riduzioni di importo della fattura eccedente previste dal contratto di fornitura.

Se in polizza, tra i "codici di clausole speciali", viene indicato il codice **SR01** la Società rimborsa il maggiore importo fatturato dall'Azienda erogatrice del servizio idrico dovuto a un maggior consumo dell'acqua erogata anche se derivante da perdite occulte conseguenti a rottura non abbia dato luogo ad un danno indennizzabile a termini dell'Art. 4.9.

CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI SOLO SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO MASSIMALE

Art 4.13 - Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo quanto previsto al capitolo 5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione e scoppio, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

Nei termini sopra indicati, oltre al Contraente, sono assicurati anche:

- i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;
- il conduttore, se persona diversa.

Art 4.14 - Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio, esplosione e scoppio. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Per questa condizione particolare non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;
- quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- i dipendenti del Contraente.

Tuttavia, i genitori e i figli del Contraente sono considerati terzi se residenti in unità immobiliari distinte che abbiano subito danni a seguito delle fattispecie sopra elencate.

Nei termini sopra indicati, oltre al Contraente, sono assicurati anche:

- i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;
- qualora sia assicurata la partita "Fabbricato", gli eventuali comproprietari.

Le delimitazioni di cui sopra si applicano anche a tali persone.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI**Art 4.15 – Caratteristiche del fabbricato**

Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate nonché il maggiore immobile di cui forma eventualmente parte non sono in fase di costruzione, si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione e hanno strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili, armatura del tetto, solai, coibentazioni, soffittature e rivestimenti anche in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili per non oltre 1/3 (1/10 per materia plastica espansa) delle relative superfici.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

Art 4.16 - Colpa grave

A deroga di quanto previsto dall'art. 1900 del Codice Civile, la Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Art 4.17 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del sinistro, *purché l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta entro 60 giorni dall'accadimento del sinistro e, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.*

Art 4.18 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art 4.19 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) *fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;*
- b) *darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) *fornire alla Società, nei cinque giorni successivi, una dichiarazione scritta, precisando, in particolare, il momento dell'inizio e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta della Società entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;*
- d) *conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;*
- e) *predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.*

Art.5.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 5.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) *direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;*
- oppure, a richiesta di una delle Parti,*
- b) *fra due Periti che le Parti possono nominare, uno la Società ed uno il Contraente con apposito atto unico.*

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5.4 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) *indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;*
- b) *verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. 5.1 "Obblighi in caso di sinistro";*
- c) *verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 5.5 "Valore delle cose assicurate";*
- d) *procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.*

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 5.3 "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5.5 – Valore delle cose assicurate

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I – **"Fabbricato"** - si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, *escludendo soltanto il valore dell'area;*

II – **"Attrezzatura ed arredamento"** - si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità.

III - **"Rischio locativo"** – si stima, per i soli locali tenuti in locazione dal Contraente, il relativo "valore a nuovo" secondo i criteri soprariportati per i "Fabbricati", diminuito di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

Art. 5.6 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per **"Fabbricato"**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato detraendo, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui; dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
- il secondo – in seguito detto "supplemento di indennizzo" - pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per **"Attrezzatura ed arredamento"**, l'ammontare del danno si determina deducendo dal "valore a nuovo" delle cose assicurate il "valore a nuovo" delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, con le seguenti eccezioni:

- *per le **Apparecchiature elettroniche** si considererà il loro costo di riparazione con il massimo;*
- *per le cose per le quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto, del loro "valore a nuovo";*
- *per le altre cose, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";*
- *per le **cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro**, si stimerà il loro valore detraendo dal "valore a nuovo" un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.*

Per i **"Documenti"**, l'ammontare del danno è dato dalle spese di rifacimento sostenute entro il termine di un anno dal sinistro.

Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Per il **Rischio locativo**, la somma che la Società è tenuta a corrispondere è determinata secondo il criterio sopra riportato per i "Fabbricati", escluso il supplemento di indennizzo.

Art. 5.7 - Assicurazione parziale

Relativamente alle partite "**Fabbricati**", "**Attrezzatura ed arredamento**", "**Rischio locativo**", se dalle stime fatte con le norme del precedente art. 5.5 "Valore delle cose assicurate" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme, maggiorate del 10%, rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 5.8 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso previsto alla lettera f) dell'Art. 3.1.

Relativamente alla partita "Fabbricato", il pagamento del "supplemento d'indennizzo" è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 5.9 - Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato, purché ne faccia esplicita richiesta, ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso;
- l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso previsto alla lettera f) dall'art. 3.1;
- l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 25.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque superare euro 250.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso il danno interessi la partita "Fabbricato", la determinazione dell'acconto di cui sopra relativo a tale partita è effettuata senza tenere conto del "valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al "valore a nuovo", che sarà determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 5.10 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e di quanto previsto all'Art. 1.1 per "Valori" e "Documenti" ed all'art. 2.2 Altre Garanzie, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

1. RISCHI ASSICURATI

A) Responsabilità Civile verso terzi - rischi della conduzione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, se indicato in polizza il massimale relativo alla Garanzia RCT Conduzione e fino a concorrenza dello stesso, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

A.1

- ai sensi di legge, per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito del fabbricato o parte di fabbricato ove si svolge l'attività indicata in polizza (in seguito denominato Locali), ivi compresa la conduzione degli stessi nonché all'esterno dei medesimi in occasione di operazioni effettuate presso banche, uffici dell'amministrazione pubblica ed altri uffici in genere, e presso i locali di clienti e fornitori di beni e servizi;

A.2

- ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti (compresi gli apprendisti), assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata la garanzia di cui al punto A.1;

- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 2., per morte e per lesioni personali *dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.*

Lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione dell'Assicurato, prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi) - esclusi titolari e dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici non espressamente menzionati sotto - tutti in quanto soggetti all'INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato agli effetti dei precedenti commi I e II del presente punto A.2.

Titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa INAIL di cui al precedente comma I del presente punto A.2.

La garanzia si intende estesa agli effetti dei precedenti commi I e II del punto A.2 anche a titolari e dipendenti di imprese addette a servizi di pulizia e vigilanza dei locali nonché di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali dell'azienda (fermo, per la gestione dei fabbricati, quanto disposto al successivo punto B), tutti in quanto soggetti all'INAIL, per infortuni verificatisi in azienda.

La garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, il lavoratore sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o che, se si tratta di lavoratore subordinato o parasubordinato dell'Assicurato non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Per eventuali lavoratori tra quelli sopra indicati per i quali non sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la garanzia opera a termini del precedente comma II del punto A.2. L'assicurazione opera esclusivamente per lavoratori occupati nel rispetto della vigente legislazione.

In caso di richiamo in polizza, alla voce Clausole Speciali, del codice CS61 l'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, di cui al punto A.2 del presente articolo e il terzo comma dell'art. 3.2 (Responsabilità personale dei dipendenti e familiari) della presente Sezione si

intendono abrogati e non operanti.

B) Responsabilità Civile verso terzi - proprietà fabbricati

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, se indicato in polizza il massimale relativo alla Garanzia RCT Proprietà Fabbricato e fino a concorrenza dello stesso, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale imputabile alla proprietà del fabbricato o parte di fabbricato indicato in polizza (in seguito denominato Locali).

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

I danni derivanti da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture degli impianti idrici o di riscaldamento; *in tali casi, per ogni sinistro, è pattuita una franchigia assoluta di euro 200,00. Restano esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.*

La garanzia comprende i danni derivanti dalla committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Per i lavori rientranti nel campo di applicazione degli artt. 88 e segg. del D.Lgs. 81/2008 l'assicurazione opera sempre che:

- *l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;*
- *dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.*

Non sono compresi i danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

In ogni caso la garanzia opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

Norme comuni alle garanzie A.1 e B

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, sino a concorrenza del 20% del massimale indicato in polizza purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione vale anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (questo anche per la garanzia A.2).

Qualora la garanzia Responsabilità Civile verso terzi di cui al punto B) non operi in abbinamento con la garanzia di cui al punto A), i danni:

- a cose,
- da interruzioni o sospensioni di utilizzo di beni e/o di attività,

di coloro che occupano i Locali:

- *sono compresi entro il limite massimo di euro 100.000 e con una franchigia assoluta di euro 250 per sinistro;*
- *si intendono esclusi se causati da lavori di manutenzione che interessino i Locali.*

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

2.1 – Persone non considerate terzi

Ai fini dell'assicurazione di cui alla presente Sezione non sono considerati terzi:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti all'INAIL nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione o ad attività complementari;*
- d) *le società le quali - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.*

2.2 - Esclusioni

Ai fini dell'assicurazione di cui alla presente Sezione sono esclusi i danni:

- a) *derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;*
- b) *verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- c) *da detenzione od impiego di esplosivi;*
- d) *di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;*
- e) *di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.*

Per le garanzie di Responsabilità Civile verso terzi, di cui al punto A.1 e B. dei RISCHI ASSICURATI, se operanti, sono altresì esclusi i danni:

- f) *derivanti da responsabilità inerenti alle attività professionali e commerciali;*
- g) *derivanti da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;*
- h) *a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate da qualsiasi mezzo;*
- i) *a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;*
- l) *da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;*
- m) *derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- n) *derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;*
- o) *di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:*
 - *inquinamento;*
 - *interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;*
 - *alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.*

Per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi di cui al punto A.1 dei RISCHI ASSICURATI, se operante, sono altresì esclusi i danni:

- p) *derivanti dalla proprietà di immobili.*

3. CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI PER LA GARANZIA DI CUI AL PUNTO A) DEI RISCHI ASSICURATI

3.1 Qualifica di terzi a titolari e dipendenti di altri soggetti

A parziale deroga di quanto disposto dal punto 2.1 lett. c), sono considerati terzi:

- i committenti, i titolari e i dipendenti di aziende clienti e fornitrici o di trasporto che occasionalmente partecipano a lavori di carico e scarico;
- il personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce la presente assicurazione per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (compresi gli stage ma escluso l'apprendistato) o per effettuare attività promozionali;
- in caso di studio professionale, i praticanti e i lavoratori parasubordinati non soggetti all'INAIL nonché i lavoratori autonomi occupati presso lo studio medesimo nel rispetto della vigente legislazione;

per i danni corporali subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

3.2 Responsabilità personale dei dipendenti e familiari

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato nonché dei lavoratori parasubordinati, familiari e soci collaboratori, per danni materiali e per morte o lesioni personali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti della presente condizione particolare sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato per le conseguenze di infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni.

In relazione ai dipendenti, la garanzia opera nei termini previsti dal punto A.2 della presente Sezione (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro).

I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, a ogni effetto, unici, anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

3.3 Committenza

L'assicurazione comprende i danni provocati da persone anche non alle dipendenze dell'Assicurato ma della cui opera si avvalga e ne debba pertanto rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Si intendono compresi titolari e dipendenti di imprese addette a servizi di pulizia e vigilanza dei locali nonché di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali dell'azienda - fermo, per la gestione dei fabbricati, quanto disposto al punto B dell'art. 1 e ferme le esclusioni di cui all'art. 2.2.

A parziale deroga dell'art. 2.2 lett. m) la Società presta l'assicurazione anche per la responsabilità civile ai sensi di legge attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questo presi o dati in locazione e le persone summenzionate siano munite di regolare patente di abilitazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. *Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino col medesimo nei rapporti di cui al punto 2.1 della presente Sezione.*

3.4 Partecipazione a fiere, mostre, convegni, corsi di aggiornamento

Ad integrazione del punto 1.A.1 della presente Sezione l'assicurazione comprende, a termini del presente contratto, anche la responsabilità civile derivante dalla partecipazione a fiere, esposizioni e mostre che si tengono in territorio Italiano o di Stati appartenenti all'Unione Europea.

Nei casi suddetti si intendono compresi i danni derivanti da operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand nelle aree appositamente riservate (anche come committente di tali lavori).

A parziale deroga dell'art. 2.2 lett. i) e l) della presente Sezione, sono compresi i danni alle cose che si trovano nell'ambito dei lavori di allestimento e smontaggio degli stand nonché a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio di cose, diverse da veicoli a motore, di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute; ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. *L'estensione di cui al presente comma opera, per i danni a cose, fino a concorrenza del limite massimo di euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo. Viene inoltre applicata una franchigia assoluta di euro 100 per sinistro.*

In caso di danni a cose dei clienti e a veicoli sotto carico e scarico o in sosta si applica la franchigia prevista dall'art. 3.5 della presente Sezione.

La presente estensione si intende operante anche per la partecipazione a convegni, seminari e corsi di aggiornamento.

3.5 Ulteriori estensioni e precisazioni

Sono inoltre compresi, anche in deroga all'art. 2.2 lett. i), i danni:

- cagionati a cose dei clienti indossate o portate dai clienti nell'ambito dei locali dell'ufficio e non consegnate;
- a veicoli da trasporto merci e ad altri autoveicoli e motoveicoli, sia di terzi sia di dipendenti, sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato *con l'applicazione di una franchigia di euro 150,00 per ogni danneggiato e con esclusione dei danni cagionati alle cose trovatisi nei mezzi stessi nonché dei danni cagionati a natanti ed aeromobili;*
- cagionati da detenzione, nell'ambito dei locali, di animali domestici *con una franchigia assoluta per danni a cose di euro 100 e con esclusione dei danni cagionati da "cani pericolosi"* (vedasi Definizioni);
- derivanti da utilizzo di mobili, scaffalature nonché da impiego di rastrelliere, tende, insegne, apparecchi di illuminazione esterni, attrezzature ed installazioni simili posti nelle immediate vicinanze dei locali dell'ufficio;
- derivanti da utilizzo di armi (detenute in osservanza della legge) a scopo di legittima difesa giudizialmente accertata, in occasione di rapina, consumata o tentata.

4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

4.1 Obbligo in caso di sinistro

Per l'assicurazione di:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi (garanzie A.1 e B), la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
- b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (garanzia A2), l'Assicurato deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta a norma di legge. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analogo denuncia fatta all'INAIL. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

L'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

4.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Non sono compresi in garanzia multe, ammende, spese di giustizia penale nonché le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati designati dalla Società.

5. DISPOSIZIONI OPERANTI NEL CORSO DEL CONTRATTO

5.1 Variazione del parametro di conteggio del premio

Caso a) - se operante la garanzia di cui al punto 1.A) dei Rischi Assicurati (da sola o in abbinamento alla garanzia di cui al punto 1.B)):

il Contraente dichiara al momento della stipula il numero massimo di addetti previsto per il periodo di durata dell'assicurazione. Salva diversa disposizione detto limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo della presente Sezione.

Per addetti si intendono:

- titolare nonché soci e familiari coadiuvanti;
- dipendenti dell'Assicurato (compresi gli apprendisti e lavoratori a tempo determinato anche a progetto nonché altri subordinati previsti dal d.lgs. 276/03);
- altri prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/03 (attuativo della cd. Legge Biagi), anche in distacco, diversi da titolari e dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici;
- lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione dell'Assicurato;
- in caso di studio professionale: i praticanti e i lavoratori autonomi;

di cui l'assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione.

Qualora nel corso della durata del contratto tale numero eccedesse il limite indicato in polizza l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società a termini dell'art. 2.4 della Parte Comune a tutte le Sezioni. Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore a una unità.

Caso b) - se operante la sola garanzia di cui al punto 1.B) dei Rischi Assicurati (e non sia operante la garanzia di cui al punto 1.A)):

il Contraente dichiara al momento della stipulazione del presente contratto il valore dei fabbricati o locali (indicato in polizza, nell'ambito della Sezione Incendio, alla voce "Somma assicurata fabbricati") che corrisponde al "valore a nuovo", intendendosi per tale, convenzionalmente, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei fabbricati o locali assicurati, secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area.

Qualora nel corso della durata del contratto il valore determinato a norma del comma precedente e indicato in polizza fosse soggetto a variazione e il Contraente dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare variazioni in aumento di tale valore, ai sensi dell'art. 2.4 della Parte Comune a tutte le Sezioni, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore al 15% del valore indicato in polizza.

L'indicizzazione prevista dall'art. 2.6 della Parte Comune a tutte le Sezioni si applica anche al valore dei Locali, indicato in polizza alla voce suddetta, salvo che l'indicizzazione sia resa non operante dal richiamo del codice A343.

Quanto disposto nel paragrafo 3 della Parte Comune a tutte le Sezioni deve intendersi non operante in relazione alla presente Sezione. Per tale motivo in polizza non viene stampato alcun codice nella casella Categoria Tariffaria, relativamente alla Sezione Responsabilità Civile.

5.2 Limiti di indennizzo – Pluralità di assicurati

L'assicurazione vale fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza in relazione alle garanzie di cui alla presente Sezione (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'art. 4.2 della presente Sezione) per ciascun sinistro.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Detto massimale resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. *Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.*

SEZIONE ASSISTENZA

1 DEFINIZIONI SPECIFICHE

Struttura Organizzativa è la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da medici, tecnici ed operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Generali Italia S.p.A. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Generali Italia S.p.A., le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Fabbricato L'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi, ed opere di fondazione o interrato nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, *ma esclusi: parchi, alberi e strade private*), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, affreschi e sculture esclusi quelli aventi valore artistico. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune.
È escluso quanto indicato alla voce "Attrezzatura ed arredamento".

Prestazioni le assistenze prestate agli Assicurati. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto di Generali Italia S.p.A.

Sinistro il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'assicurazione, che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato e che rientra nei termini di polizza.

2 RISCHI ASSICURATI

Verrà prestata assistenza all'Assicurato, nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.

INTERVENTI IN EMERGENZA

Art. 2.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all'impianto idraulico del fabbricato – *esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione* – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Non danno luogo alla prestazione:

- *guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (macchine per il caffè, lavastoviglie, ecc.);*
- *eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell'Assicurato;*
- *interruzioni della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne al fabbricato;*
- *otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;*
- *trabocco dovuto a rigurgito di fogna;*
- *guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.*

Art. 2.2 Interventi di emergenza per danni d'acqua: risanamento e asciugatura del fabbricato

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;

La prestazione non è dovuta:

- *per il caso a) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;*
- *per il caso b) i danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari*

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del fabbricato e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di euro 500,00 per sinistro.

Art. 2.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all'impianto elettrico del fabbricato – *esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione* – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Non danno luogo alla prestazione:

- *corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;*
- *interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;*
- *guasti al cavo di alimentazione dell'ente erogatore di pertinenza del fabbricato.*

Art. 2.4 Invio di un fabbro o di un falegname per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o dell'impianto di allarme, furto o tentato furto che rendano impossibile entrare nell'ufficio;
- b) guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso o di altri mezzi di chiusura del fabbricato la cui sicurezza non è più garantita;

La Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Art. 2.5 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, che provochino la rottura dei vetri esterni del fabbricato la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Art. 2.6 Invio del tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24h

Nel caso in cui l'assicurato necessiti di un riparatore per guasti a condizionatore, frigoriferi/congelatore, macchine per il caffè e distributori di alimenti/bevande fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore) la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

Massimale: Europ Assistance terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro.

Esclusioni

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

Sono esclusi gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.

Art. 2.7 Trasloco

(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l'ufficio sia reso inabitabile per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data dell'evento, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino al nuovo ufficio o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo trasloco fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Resta a carico dell'Assicurato il costo relativo all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi del trasloco.

Nel caso in cui, in seguito all'evento che ha reso inabitabile l'ufficio, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare presso altri luoghi parte o totalità degli oggetti che ivi si trovavano, la Società effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'ufficio inabitabile.

Art. 2.8 Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora l'Assicurato necessiti di un artigiano (fabbro, falegname, elettricista, idraulico, ecc.) presso l'ufficio per un qualsiasi intervento di riparazione, sostituzione e/o manutenzione all'impianto idraulico, elettrico ed agli infissi del fabbricato, la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'Assicurato il costo dell'intervento (manodopera, materiali, ecc.) che sarà da questi versato direttamente all'artigiano.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Art. 2.9 Rientro anticipato

Nel caso in cui incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, provochino danni all'ufficio tali da rendere necessario il rientro anticipato dell'Assicurato in viaggio utilizzando un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Nel caso in cui, a causa del rientro anticipato, l'Assicurato debba abbandonare il proprio veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per il successivo recupero del veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.

L'Assicurato, per ottenere la prestazione, dovrà fornire alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione relativa alle cause del rientro anticipato

INTERVENTI IN EMERGENZA ALTRI INTERVENTI

Art. 2.1\$ Invio di un termoidraulico

(Operante dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato necessiti di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un termoidraulico nelle 24 ore successive alla segnalazione per ripristinare il funzionamento della caldaia, dello scaldabagno a gas o del boiler per problematiche a monte o a valle dello stesso, tenendo la Società a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera necessarie per la riparazione fino ad un massimo di euro 100,00 per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

Norme COMUNI a tutte le prestazioni

Art. 2.11 Modalità per la richiesta di assistenza

L'Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al seguente numero verde:

800 085 859
(numero nero 02 58245 711)

Qualora si trovi nell'impossibilità di telefonare, l'Assicurato potrà inviare un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento 8, 20135 Milano.

In ogni caso dovrà essere indicato con precisione:

- a) il tipo di assistenza di cui necessita;*
- b) nome e cognome;*
- c) numero di polizza preceduto dalla sigla **GUFF**;*
- d) indirizzo del luogo in cui si trova;*
- e) il recapito telefonico dove potrà essere reperito nel corso dell'assistenza.*

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

La Struttura Organizzativa, per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili come indicato nell'apposita Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03.

Art. 2.12 Colpa grave

A deroga di quanto disposto dall'art. 1900 del Codice Civile, i danni per i quali è prestata l'assicurazione sono indennizzabili anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 2.13 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni indicate in polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 2.14 Limiti delle prestazioni

Le prestazioni non sono dovute per eventi:

- a) *avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;*
- b) *avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;*
- c) *avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- d) *determinati da dolo dell'Assicurato;*
- e) *causati dall'intervento di Pubbliche Autorità.*

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generali.com;
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generalgroup.com.
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.